Bonus casa, cessione parziale possibile per anno, tipo e Sal

Agevolazioni

La circolare 23/E insieme all'interpello 279 definisce gli spazi di manovra

Resta in difficoltà chi vuole scindere le spese per un unico intervento agevolato

Giorgio Gavelli

La cessione parziale dei crediti derivanti dai bonus edilizi non ha ancora chiarito tutte le perplessità operative dei contribuenti, nonostante siano già passati due anni dall'applicabilità dell'articolo 121 del Dl Rilancio (34/2020). Non sono le cessioni successive alla prima opzione a causare dubbi (occorre evitare di frazionare ulteriormente le singole rate annuali in cui la piattaforma – dal maggio scorso – suddivide l'importo) ma il comportamento del primo beneficiario.

È innegabile che il grande interesse di cui gode il superbonus e il rinnovato successo dei cosiddetti bonus minori si deve in larga parte alla possibilità di "monetizzare" la detrazione attraverso le due opzioni della cessione del credito e dello "sconto in fattura". Si anticipa il vantaggio rispetto agli anni di ripartizione della detrazione e, grazie al meccanismo degli stati di avanzamento lavori, è possibile concretizzare questo vantaggio già durante l'esecuzione degli interventi.

Sì allo sconto parziale

Non è raro il caso in cui il contribuente ipotizzi un "percorso misto", ossia un mix tra detrazione e monetizzazione, calibrato sulla propria capienza d'imposta prospettica. Fin dalla circolare 24/E/2020 l'Agenzia ha confermato che lo "sconto in fattura" può essere parziale.

I dubbi sulle cessioni

Tuttavia, dal fatto che, nell'ambito dell'opzione della cessione del credito, l'Agenzia non proponesse un esempio analogo, alcuni commentatori hanno dedotto che non potesse esistere una cessione parziale del credito. E ciò sarebbe confermato dal diverso testo con cui sono scritte le opzioni previste alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 121.

Da tempo sono state messe in luce le incongruenze di tale conclusio-

scriminazione tra due opzioni (quella della cessione e quella dello "sconto") che hanno la medesima finalità; dall'altro, perché la stessa Agenzia – nell'esempio sullo "sconto in fattura" – afferma che il residuo può essere, da parte del contribuente, detratto o ceduto, il che determina, in fin dei conti, la possibilità di una cessione parziale dell'originaria detrazione. E, a ben vedere, anche la cessione delle rate residue non ancora utilizzate in dichiarazione è una forma di "cessione parziale".

Anni, lavori e Sal «divisi»

Per lungo tempo il tema è rimasto in ombra fino ad arrivare alla risposta ad interpello 279/2022, in parte ripresa dalle circolari 19/E/2022 e 23/E/2022. In quest'ultimo documento è molto chiaro che l'opzione esercitata con riferimento alle spese sostenute in un determinato periodo d'imposta non condiziona la modalità di fruizione dell'agevolazione con riferimento alle spese sostenute nei successivi periodi d'imposta. Se, ad esempio, per le spese sostenute nel 2020 il contribuente ha fruito della detrazione, per le spese sostenute (nell'ambito del medesimo intervento) nel 2021 si può scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura. Quindi in anni diversi si possono fare scelte diverse.

Dalla circolare 19/E/2022 si comprende che il credito d'imposta che scaturisce dai singoli Sal e dal saldo ha vita autonoma ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti.

Nella circolare 23/E/2022 viene anche chiarito che nell'ipotesi in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili (ad esempio, un intervento "trainante" di isolamento termico delle superfici disperdenti nonché interventi "trainati" quali l'installazione di pannelli solari fotovoltaici e colonnine di ricarica veicoli elettrici), è possibile decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, con riferimento alle spese sostenute per ciascun intervento, indipendentemente dalla scelta operata con riferimento agli altri.

Il punto è meglio dettagliato dalla risposta ad interpello 279/2022, in cui l'Agenzia afferma che il credito cedibile è calcolato sul totale delle spese sostenute nell'anno per ciascuno degli interventi, così come contraddistinti dai codici identificativi indicati nella tabella riportata nelle

Le situazioni risolte

Le ipotesi di cessione e frazionamento

IL CASO	LA SOLUZIONE
In un intervento di super sismabonus l'importo di 50.000 pagato nel 2021 verrà detratto in cinque anni dal contribuente committente dei lavori. È possibile per i restanti 46.000 pagati nel 2022 scegliere per la cessione del credito ad una banca?	**Sì, come chiarito dalla circolare 23/E/2022 (cap. 5) l'opzione esercitata con riferimento alle spese sostenute in un determinato periodo d'imposta non condiziona la modalità di fruizione dell'agevolazione con riferimento alle spese sostenute nei successivi periodi d'imposta.**
In un intervento di super ecobonus (isolamento termico) il primo Sal di 20.000 euro è stato ceduto alle Poste. Ora, a lavori finiti, per il restante importo di 30.000 euro non si trova un acquirente. Può essere oggetto di detrazione in quattro anni in dichiarazione dei redditi?	**Sì, come chiarito dalla circolare 19/E/2022 (par. 4.2) il credito d'imposta che scaturisce dai singoli Sal e dal saldo ha vita autonoma ed è cedibile a parte, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti.**
In un intervento di recupero (bonus casa 50%) i vari esecutori (muratore, imbianchino, falegname, eccetera) rifiutano lo sconto in fattura. Il contribuente ha una capienza insufficiente per l'intero importo pagato nel 2022, può cedere solo il credito derivante da alcune fatture?	**Per l'Agenzia (interpello 279 e circolare 23/E del 2022) è possibile una cessione parziale solo con riferimento ad interventi caratterizzati, nella comunicazione di opzione, da codici differenti. Il problema potrebbe essere risolvibile dividendo i lavori per Sal.**
L'impresa ha concesso lo "sconto in fattura" al cliente nel mese di giugno e a breve verrà comunicata l'opzione all'Agenzia delle Entrate. Una volta accettata l'operazione sulla piattaforma possiamo cedere alla banca solo le rate che scadranno dal 2024 in poi?	**Sì, per la circolare 19/E/2022 (par. 4.2) il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di frazionare ulteriormente l'ammontare delle rate stesse.**

I limiti al trasferimento parziale

Questa (in verità faticosa) ricostruzione del pensiero delle Entrate porta problemi nel caso di interventi complessi che, ai fini della comunicazione di opzione, rappresentano un unico "tipo intervento".

Un intervento di ristrutturazione edilizia ex articolo 16-bis Tuir o di eliminazione di barriere architettoniche ai sensi dell'articolo 119-ter del Dl Rilancio è spesso eseguito

è pagato tutto in un anno e non ha "stati di avanzamento", per le quote di corrispettivo su cui non si ottiene lo "sconto in fattura", le argomentazioni dell'Agenzia condurrebbero il contribuente a un bivio: "cedere in blocco" o "detrarre senza cedere" l'intera agevolazione.

Il che, francamente, appare una rigidità che crea problemi e ben poco giustificabile.

In queste ipotesi, il prossimo

ne (si veda NT+ Fisco del 25 novembre 2020). Da un lato perché sarebbe difficilmente giustificabile una di-

istruzioni al modello di comunicazione dell'opzione e da inserire nel campo «Tipologia intervento».

ricorrendo a vari fornitori/esecutori, ciascuno per le proprie competenze specifiche. Se l'intervento

chiarimento dovrebbe consentire maggiore flessibilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA